



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1616

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Trento - Esito positivo del controllo da parte della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 sulla proposta di modifica

Il giorno **07 Settembre 2018** ad ore **09:55** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**ALESSANDRO OLIVI**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**LUCA ZENI**

Assenti:

ASSESSORE

**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La relatrice comunica:

la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)* inizia un profondo processo di trasformazione dei rapporti tra la Provincia Autonoma di Trento (di seguito Provincia) e l'Università degli Studi di Trento (di seguito Università), ridefinendo l'ordinamento finanziario della Provincia autonoma di Trento. In particolare, l'articolo 2, comma 122, delega alla Provincia l'esercizio delle funzioni relative all'Università degli Studi di Trento, compreso il relativo finanziamento, mentre il successivo comma 125 subordina l'esercizio delle funzioni delegate all'emanazione delle norme di attuazione, ferma restando l'assunzione degli oneri a carico della Provincia, a far data dall'1 gennaio 2010.

La norma di attuazione, varata con il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi*), specifica i contenuti della delega di funzioni amministrative e legislative statuti in materia di Università alla Provincia, definisce le specifiche norme relative all'Università, con particolare riferimento all'assetto statutario, e determina le modalità per assicurare la piena integrazione e partecipazione dell'Università al sistema delle Università italiane e dell'ambito europeo ed internazionale.

Il nuovo Statuto dell'Università è stato emanato dal Rettore con decreto n. 167 del 23 aprile 2012 a seguito della conclusione positiva dell'iter previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, con l'adozione della deliberazione della Giunta provinciale n. 784 del 20 aprile 2012. Lo Statuto è entrato in vigore l'8 maggio 2012.

L'articolo 31 dello Statuto dell'Università, nell'affermare l'autonomia regolamentare dell'ateneo per disciplinare le attività istituzionali volte al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 dello stesso Statuto, stabilisce al comma 2 che: *“Il Regolamento generale di Ateneo, approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, disciplina la costituzione, le modalità di elezione, il funzionamento degli organi centrali, le disposizioni generali relative all'organizzazione delle strutture accademiche e degli organismi di raccordo e consultivi, nonché la convocazione e la partecipazione agli organi di Ateneo”*.

Il Regolamento generale di Ateneo è stato emanato dal Rettore con decreto n. 421 del 1° ottobre 2012, a seguito del parere favorevole della Provincia autonoma di Trento, espresso con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2036 del 28 settembre 2012.

Con nota prot. n. 22230/P/1.3 di data 25 luglio 2018, acquisita al protocollo provinciale sub prot. n. 433916 di data 25 luglio 2018, l'Università degli studi di Trento ha inviato la proposta di modifica al Regolamento Generale di Ateneo, così come approvata dal Senato accademico il 18 luglio 2018 e dal Consiglio di Amministrazione il 24 luglio 2018.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 2, comma 4, della norma di attuazione, varata con il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, attribuisce alla Provincia l'esercizio delle funzioni spettanti, in base alla legge statale, agli organi centrali dello Stato in materia di regolamenti di Ateneo, mentre l'articolo 3, comma 3, della stessa prescrive nella prima parte che: *“Per il controllo di legittimità sugli atti si applicano le disposizioni previste dalle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli atti della provincia”*.

La proposta di modifica è motivata dalle seguenti esigenze:

- a) revisione del sistema elettorale per le rappresentanze studentesche e della composizione degli organismi (consiglio degli studenti)
- b) necessità di correggere alcuni errori e refusi
- c) necessità di adeguamento della definizione di “Marchio di Ateneo”.

In particolare la proposta di modifica riguarda i seguenti articoli:

- art. 27 “Il Consiglio degli Studenti”: si prevede l’adozione di un Regolamento di funzionamento da parte del Consiglio stesso, che deve essere approvato dal Senato accademico;
- art. 36 “Comitato unico di garanzia”: si aggiunge un rappresentante degli studenti nominato dal Consiglio degli studenti;
- art. 40 “Il consiglio di Dipartimento” e art. 42 “Il Consiglio di Centro”: si elimina il limite massimo di 8 rappresentanti degli studenti nel Consiglio delle strutture accademiche e si sollecita la valutazione da parte delle strutture accademiche in merito all’opportunità di prevedere una rappresentanza studentesca in Giunta di Dipartimento/Centro
- artt. 68-75, Titolo IV, Capo III “Elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di Ateneo”: con queste modifiche si formalizza l’obbligo dell’Ateneo di sentire le rappresentanze studentesche circa l’organizzazione delle procedure elettorali e si riduce di 5 giorni l’intervallo minimo tra l’indizione delle elezioni e il voto; si rivede la procedura di presentazione delle liste candidate, con l’introduzione della figura del presentatore di lista, l’aumento da 25 a 40 delle firme di presentazione per la partecipazione all’elezione delle rappresentanze negli organi centrali di Ateneo e la previsione del sorteggio per stabilire l’ordine di presentazione delle liste nei manifesti e nelle schede (in precedenza la priorità era data dall’ordine cronologico di presentazione); si chiede di eliminare il quorum del 15% per l’elezione di tutti i rappresentanti per i Consigli delle strutture accademiche; si sostituisce l’attuale sistema proporzionale semplice con il sistema proporzionale D’Hont, che prevede la divisione delle cifre elettorali ottenute con quozienti progressivi (1, 2, 3, 4, etc.), e attribuisce maggiore rappresentatività alle liste più votate (questo sistema elettorale è utilizzato in molti atenei e per l’elezione del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari);
- art. 87 “Marchio di Ateneo e relativo uso”: si cancella la previsione dello sfondo chiaro come unica variante del sigillo, e si elimina la dicitura “degli Studi” per il marchio

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 2010 e dell’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, cui rinvia la norma di attuazione, con il presente provvedimento si propone di esercitare, con esito positivo, il potere di controllo di legittimità e di merito, non avendo rilievi di legittimità e richieste di riesame, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 D.Lgs. 142/2011, in merito alla proposta di modifica del Regolamento Generale di Ateneo dell’Università degli Studi di Trento in oggetto.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)* e, in particolare, l’articolo 2, comma 122 e 125;
- visto il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 recante *Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi*;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*, con particolare riferimento all’articolo 2;

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che detta norme in materia di *Istituzione del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*, con particolare riferimento all'articolo 6;
- visto lo Statuto dell'Università degli studi di Trento, emanato dal Rettore con decreto n. 167 del 23 aprile 2012;
- visto il Regolamento generale di Ateneo emanato dal Rettore con decreto n. 421 del 1 ottobre 2012;
- 

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- 1) di esercitare il potere di controllo di legittimità e di merito con esito positivo, non avendo rilievi di legittimità e richieste di riesame, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, in merito alla proposta di modifica del "Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Trento", così come approvata dal Senato accademico il 18 luglio 2018 e dal Consiglio di Amministrazione il 24 luglio 2018 e trasmessa dall'Ateneo con nota prot. n. 22230/P/1.3 di data 25 luglio 2018, acquisita al protocollo provinciale sub prot. n. 433916 di data 25 luglio 2018;
- 2) di notiziare della presente l'Università degli Studi di Trento e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace